TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 170-bis

Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.

Versione in vigore dal 12 maggio 2005, non più in vigore dal 19 dicembre 2012 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	I — Intermediari e mercati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-170-bis-ostacolo-alle-funzioni-di-vigilanza-della-banca-d-italia-e-della/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it